

**SOCIETA' CANOTTIERI MINCIO
SOCIETA' COOPERATIVA**

REGOLAMENTO ELETTORALE

TITOLO I° - SCOPO

Articolo 1

Contenuto e ambito di applicazione del Regolamento Elettorale

Il presente regolamento ha lo scopo:

- con riferimento all'art. 27 dello Statuto sociale, relativamente alla nomina dell'Organo amministrativo, di integrare e disciplinare le modalità e i termini di formazione delle liste, della loro presentazione, dello svolgimento delle operazioni di voto, dello svolgimento dello scrutinio e del computo dei voti;
- con riferimento agli artt. 33 e 34 dello Statuto sociale, relativamente alla nomina del Collegio Sindacale e del Controllo Legale dei Conti, di disciplinare le modalità, condizioni e termini di presentazione delle candidature.

TITOLO II° - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 2

Candidature e generalità sulle liste

Ai fini della formazione e presentazione delle liste di candidati, il Consiglio di amministrazione, mediante pubblicazione sul sito web della Cooperativa nonché mediante esposizione in bacheca presso la sede, provvederà a rendere nota la data della assemblea da convocarsi per la nomina/rinnovo dell'Organo amministrativo.

Tale pubblicità dovrà avvenire con almeno quindici giorni di preavviso rispetto al termine previsto per la presentazione delle candidature e, pertanto, almeno trenta giorni prima della data di prima convocazione della assemblea convocanda per la nomina/rinnovo dell'Organo.

Qualsiasi socio può presentare la propria candidatura per l'elezione a consigliere solo se in regola con il versamento del capitale sottoscritto, del sovrapprezzo, della quota di iscrizione e della/e quota/e annuale di frequenza.

E' ammessa l'iscrizione in una unica lista.

Le liste dovranno essere presentate per iscritto dal capolista, con l'elencazione dei candidati nell'ordine che farà fede per l'individuazione e nomina degli eletti fra i candidati.

Le liste, a cura del capolista, devono improrogabilmente essere fatte pervenire con ogni mezzo utile purchè idoneo a certificarne la provenienza e la data ed ora di arrivo entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno lavorativo precedente la data di prima convocazione dell'assemblea indirizzandola al Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede legale della Società.

Entro le ore 24,00 del giorno di decorrenza del termine di presentazione tutte le liste pervenute verranno pubblicate sul sito web della Cooperativa nonché esposte in bacheca presso la sede rendendole distinguibili mediante attribuzione di numero o lettere nell'ordine di presentazione per quelle pervenute nei termini e redatte in conformità con le previsioni di cui

infra.

Allo stesso modo e nei medesimi termini dovranno essere pubblicate anche le liste non ammesse al voto in quanto pervenute tardivamente, incomplete o non compilate correttamente con indicazione del motivo di esclusione.

Il capolista della lista non ammessa, entro il secondo giorno successivo a quello di pubblicazione delle liste sul sito web, può presentare istanza di revisione del giudizio di inammissibilità sulla quale dovrà pronunciarsi il Collegio Sindacale (anche a maggioranza) entro e non oltre il decimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea convocata per la nomina di cariche sociali.

Articolo 3 Validità delle liste

Saranno ritenute valide le liste:

- composte da n. 7 (sette) candidati al fine di garantire in tutti i casi la composizione dell'organo amministrativo;
- formate per iscritto e sottoscritte, per accettazione dell'inserimento, da tutti i candidati. Della sottoscrizione è ritenuto garante e responsabile il capolista presentatore della lista;
- recanti in allegato per ciascun candidato: copia del documento di riconoscimento in corso di validità e una dichiarazione attestante l'assenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza;
- recanti la sottoscrizione di almeno 50 soci con diritto di voto essendo iscritti a Libro soci da almeno 90 giorni.

Articolo 4 Modalità di scrutinio e di elezione dei consiglieri

La votazione avverrà per scheda segreta, indicando la preferenza sulla apposita scheda di votazione in corrispondenza del numero o lettera distintiva della lista prescelta.

Lo scrutinio delle schede di votazione avverrà a cura del Presidente dell'Assemblea e degli scrutatori nominati fra i soci all'inizio dell'assemblea nel numero ritenuto necessario sulla base del numero dei soci presenti e del numero delle liste ammesse al voto.

In alternativa, sarà possibile anche l'utilizzo di sistemi informatici di votazione che consentano il computo dei voti in tempo reale garantendo comunque l'anonimato.

Secondo quanto previsto dall'art. 27 dello statuto sociale, in relazione al numero di liste ammesse al voto, verranno eletti:

- i soci che avranno ottenuto il maggior numero di voti nella votazione unica eseguita in assenza di liste;
- tutti i candidati dell'unica lista ammessa al voto;
- i primi cinque candidati nell'ordine di iscrizione nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e i primi due candidati nell'ordine di iscrizione nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima in caso di due o più liste ammesse al voto.

In caso di parità di voti fra due o più liste, dovrà precedersi al voto di ballottaggio fra le stesse, ove ne sussistano le condizioni in relazione all'orario e alle presenze, nella stessa assemblea ovvero in assemblea da convocarsi a breve scadenza.

All'esito del ballottaggio si procederà:

- Se il ballottaggio avviene tra le liste per la nomina dell'intero organo, con le modalità di

cui al precedente comma 3, terzo trattino.

- Se il ballottaggio avviene tra le liste di minoranza per la nomina dei due consiglieri rimanenti, nominando i primi due candidati nell'ordine di iscrizione nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

TITOLO III° - COLLEGIO SINDACALE

Articolo 5

Modalità e termini di presentazione delle candidature

Al fine di agevolare le operazioni di voto per il rinnovo dell'Organo di controllo nonché di assicurarne la formazione con membri di provata esperienza, l'assemblea sarà chiamata ad esprimersi su una rosa ristretta di nominativi in possesso dei requisiti richiesti per candidarsi da formarsi con le modalità e nei termini di cui agli articoli successivi.

Articolo 6

Requisiti dei candidati

Sono ammessi a proporre la propria candidatura gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che possano dimostrare maturata esperienza come Sindaco Effettivo:

- in società cooperative con compagine sociale di almeno 40 soci o con valore della produzione di almeno euro 4 milioni;
- in società cooperative e/o società di capitali con totale dell'attivo dello stato patrimoniale e ricavi delle vendite e prestazioni superiori ai limiti di cui all'art. 2435-bis c.c.

I predetti limiti devono essere verificati per almeno due annualità, anche non consecutive, nei cinque anni solari precedenti.

Articolo 7

Modalità e termini di presentazione delle candidature

I professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente possono candidarsi esclusivamente mediante mail PEC to PEC da inviare all'indirizzo PEC della Società Canottieri Mincio allegando il curriculum attestante il possesso dei requisiti richiesti.

La società renderà pubblico con ogni mezzo utile (quotidiani locali, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ecc.) il termine (giorno e ora) iniziale e finale dell'invio.

Verranno ammesse al voto in assemblea le candidature nell'ordine di ricevimento nel numero massimo di dieci.

Ove pervenga un numero di candidature inferiore al minimo necessario (cinque) per la formazione dell'Organo, la rosa dei candidati verrà integrata, sino al raggiungimento del totale di dieci candidati, con i nominativi indicati dai soci alla presidenza dell'assemblea all'atto dell'apertura della stessa.

L'Organo risulterà formato dai cinque candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti i quali, nell'ordine, assumeranno le cariche di: Presidente dell'Organo; Sindaco Effettivo e Sindaco Supplente.

Le votazioni e lo scrutinio dei voti si svolgeranno con le medesime modalità di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3.

TITOLO IV° - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 8

Attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti

Ai sensi dell'art. 34 dello statuto sociale, ove obbligatorio ovvero quando lo delibera l'assemblea, la società attribuisce l'incarico per il controllo legale dei conti, funzione che può essere demandata al Collegio Sindacale, se formato interamente da revisori legali iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ovvero a un revisore o ad una società di revisione pure iscritti nel medesimo Registro.

Ove l'assemblea non ritenga di attribuire l'incarico della revisione legale dei conti al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 33, ultimo comma, dello statuto sociale, ai fini della attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti al revisore ovvero alla società di revisione l'incarico verrà attribuito ad un soggetto da scegliersi fra una rosa di candidati in possesso dei requisiti richiesti per candidarsi con le modalità e nei termini di cui agli articoli successivi.

Articolo 9

Requisiti dei candidati

Sono ammessi a proporre la propria candidatura gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero della Giustizia che possano dimostrare maturata esperienza (anche nella veste di Sindaco Effettivo) per incarichi di revisione legale dei conti:

- in società cooperative con compagine sociale di almeno 40 soci o con valore della produzione di almeno euro 4 milioni;
- in società cooperative e/o società di capitali con totale dell'attivo dello stato patrimoniale e ricavi delle vendite e prestazioni superiori ai limiti di cui all'art. 2435-bis c.c.

I predetti limiti devono essere verificati per almeno due annualità, anche non consecutive, nei cinque anni solari precedenti.

Articolo 10

Modalità e termini di presentazione delle candidature

I professionisti ovvero le società di revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente possono candidarsi esclusivamente mediante mail PEC to PEC da inviare all'indirizzo PEC della Società Canottieri Mincio allegando il curriculum attestante il possesso dei requisiti richiesti.

La società renderà pubblico con ogni mezzo utile (quotidiani locali, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ecc.) il termine (giorno e ora) iniziale e finale dell'invio.

Verranno ammesse al voto in assemblea le candidature nell'ordine di ricevimento nel numero massimo di tre.

Ove l'incarico di controllo legale dei conti non sia attribuito al Collegio Sindacale e, in assenza di candidature, alla attribuzione dell'incarico si debba provvedere:

- in concomitanza con la nomina/rinnovo del Collegio Sindacale, verrà attribuito al candidato, primo non eletto, nella votazione per la nomina del Collegio Sindacale;
- non in concomitanza con la nomina/rinnovo del Collegio Sindacale l'assemblea sarà chiamata ad esprimersi sui nominativi indicati dai soci alla presidenza dell'assemblea all'atto dell'apertura della stessa i quali saranno accettati e ammessi in votazione, in

ordine di presentazione, nel numero massimo di tre.

Le votazioni e lo scrutinio dei voti si svolgeranno con le medesime modalità di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3.